

STATUTO

Associazione BLAM

Art. 1. Denominazione, sede e durata

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale nel Comune di Salerno e con durata illimitata un'associazione avente la seguente denominazione:

“Blam APS”, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2. Scopo, finalità e attività

L'associazione BLAM APS, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa si configura come una realtà di professionisti e ricercatori che connette il mondo teorico, universitario ed accademico con le realtà locali. È un ponte con il quale si intende promuovere lo sviluppo di collaborazioni tra sistema universitario, aziende e cittadini. Gli scopi che l'Associazione intende perseguire riguardano la ricerca, lo studio, la sperimentazione e la divulgazione della disciplina della “rigenerazione urbana innovativa”. Con “rigenerazione urbana innovativa” si intendono quei metodi di pianificazione, comunicazione, partecipazione e costruzione di progetti dal basso, volti ad innalzare la qualità della vita all'interno del tessuto urbano attraverso la promozione della partecipazione attiva dei

cittadini e della loro creatività, intesa come risorsa strategica dello sviluppo locale e potenziale attrattore di nuovi capitali.

La rigenerazione urbana mira a dare alla città un aspetto ed una struttura competitivi a livello internazionale e ha come suo oggetto principale il recupero di spazi urbani in senso lato, comprendendo beni storici, beni immobili ed intere aree in abbandono, ma rientrano nel suo campo urbano anche tutte quelle idee innovative che rispondono ad esigenze sociali e che, al tempo stesso, creano nuove relazioni e collaborazioni fra i cittadini, associazioni, artisti, enti e imprese: innovazioni positive per la società, capaci di accrescere le possibilità di confronto e partecipazione attiva della comunità stessa e quindi autoalimentare un circolo di virtuoso di sensibilizzazione, coscienza civica e senso di comunità.

In particolare l'associazione si propone di promuovere per i propri soci e per i potenziali associati qualsiasi attività di apprendimento al fine di migliorare le competenze, le capacità e le conoscenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. A tal fine, nel settore della formazione e dell'aggiornamento professionale, l'associazione si propone per i propri soci, e per i potenziali associati, di:

- realizzare – d'intesa o in partenariato con enti pubblici e privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di formazione, aggiornamento e orientamento professionale – corsi per l'organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, attività didattiche e di ricerca, seminari, incontri e convegni;
- svolgere, nel rispetto degli scopi istituzionali dell'Associazione, attività di studio, promozione, di interventi, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, etc.;
- diffondere i risultati di studi, ricerche e sperimentazioni attraverso elaborati cartacei e, al fine di rendere più capillare l'informazione, attraverso la rete internet;
- intraprendere, promuovere o sostenere appositi piani e programmi di ricerca scientifica e

documentazione;

- organizzare, d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di formazione aggiornamento e orientamento professionale, stages, tirocini formativi e qualsiasi tipo di attività finalizzata al completamento della formazione ed all'inserimento nel mondo del lavoro, ai sensi delle leggi vigenti;
- realizzare, sperimentare, monitorare modelli ed esperienze innovative nel campo dell'innovazione sociale e del patrimonio culturale;
- assumere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili ed immobili;
- partecipare ai diversi bandi (nazionali, europei ed internazionali) per la realizzazione di progetti culturali e di attività di ricerca e studio nell'ambito delle finalità sopra riportate e collaborare con le istituzioni pubbliche e private, le Università e i centri di formazione professionale alla elaborazione di programmi e progetti di rigenerazione urbana, strategie adattive, innovazione sociale, gestione innovativa del patrimonio culturale, etc., a livello locale, nazionale e transnazionale;
- stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalente, tutte le attività strumentali, anche di natura commerciale, necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statutari.

Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio

o per conto di terzi.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3. Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- lettera motivazionale del perché vuole entrare nell'associazione e quali sono le sue esperienze;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4. Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri

associativi.

Per conservare la qualità di socio, ognuno è tenuto a versare annualmente la quota non inferiore alla minima periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci sono altresì tenuti ad osservare le regole previste nel presente statuto e a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5. Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o per il mancato pagamento della quota associativa annuale o attraverso delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo in ragione di accertati motivi di incompatibilità e indegnità.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto¹, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni².

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

¹ "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi" (co. 3, art. 24 Codice civile).

² L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (co. 3, art. 24 Codice civile)": norma certamente valida per le associazioni riconosciute.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima³. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa già versata per l'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6. Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo⁴ (tale organo sarà tuttavia effettivamente previsto e nominato solo nel caso in cui diventi obbligatorio come previsto dall'art. 30 del Codice del terzo Settore).
- Il Revisore dei conti, (se sono superati i limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 117/17).

Art. 7. Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.⁵

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

³ Norma certamente valida per le associazioni riconosciute (co. 2, art. 24 Codice civile).

⁴ Se scelto oppure obbligatorio per il superamento di alcuni parametri dimensionali, di cui alla nota 14.

⁵ "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24 Cts).

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.⁶

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda⁷ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio⁸.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati⁹.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:¹⁰

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati¹¹;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua

⁶ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cts).

⁷ non nello stesso giorno.

⁸ o del rendiconto per cassa che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 17 Cts, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

⁹ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale" (co. 2, art. 20 Codice civile).

¹⁰ Oltre alle seguenti competenze inderogabili, l'Atto costitutivo o lo Statuto può prevedere altre competenze, fra le quali: fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione; approvare eventuali altri regolamenti interni; ...

¹¹ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dall'Assemblea.

competenza.¹²

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto, è necessario indire un'assemblea straordinaria, ed occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 8. Consiglio direttivo

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

¹² L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche in deroga a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (co. 2, art. 25 Cts).

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione in caso di scioglimento.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili per 3 mandati, salvo eventuali deroghe che saranno proposte dall'Organo stesso e approvate dall'assemblea secondo le modalità di deliberazione di cui all'articolo precedente.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza¹³.

Art. 9. Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto

¹³ "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (art. 27 Cts).

dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10. Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico¹⁴, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.¹⁵

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

¹⁴ Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

¹⁵ In alternativa, è nominato per volontà dell'associazione. L'Organo di controllo è obbligatorio quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 Cts).

solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11. Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 12.a. Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di beni immobili e mobili, eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale¹⁶.

Art. 12.b. Amministrazione e risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività istituzionale da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei pubblici e privati;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

¹⁶ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 Cts).

- proventi dall'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività, anche commerciale, posta in essere dall'Associazione al fine del sostegno economico delle sue finalità nonché da fondi provenienti dalla gestione di attività editoriale, divulgativa, di formazione culturale e professionale;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/17.

Art. 13. Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo¹⁷.

Art. 14. Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio¹⁸ annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno¹⁹. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del

¹⁷ Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

¹⁸ "Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts). Se l'associazione esercita "la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile" (co. 4, art. 13 Cts).

¹⁹ Se non stabilito diversamente (v. nota 16).

terzo settore²⁰.

Art. 15. Bilancio sociale e informativa sociale

Allorquando ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate supereranno l'importo di 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet²¹ gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Allorquando i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate supereranno 1 mln di euro annui, l'associazione dovrà redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale²².

Art. 16. Libri

L'associazione si doterà dei registri previsti dalle norme, ovvero:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando richiesta scritta.

Art. 17. Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

²⁰ L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio" (co. 6, art. 13 Cts).

²¹ o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce l'associazione (co. 2, art. 14 Cts).

²² dal momento in cui sono pubblicate le relative linee guida, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (co. 1, art. 14 Cts).

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.²³

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione^{24 25}.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi²⁶.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 18. Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti (anche gli stessi soci) o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo (anche gli stessi soci) nei limiti previsti dell'articolo 36 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

²⁷

Art. 19. Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

²³ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

²⁴ Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, art. 17 Cts). "I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (co. 6-bis, art. 17 Cts). L'incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria non si applica "agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento" (co. 5, art. 17 Cts).

²⁵ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del Servizio civile universale, agli operatori volontari nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (co. 7, art. 17 Cts).

²⁶ Con apposito D.M. saranno individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi controlli. "La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione" (co. 3, art. 18 Cts).

²⁷ L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo²⁸ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore²⁹, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20. Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

²⁸ “Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli” (co. 1, art. 9 Cts).

²⁹ o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.